



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

DISCIPLINA IGIENICA

DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283/1962, approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 79 in data 18 ottobre 1980;

RENDE NOTO

le principali disposizioni contenute nella citata legge 30 aprile 1962, n. 283:

1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione (Art. 1).
2. I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare, sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché le altre indicazioni prescritte (Art. 8).
3. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito della prescritta idoneità sanitaria. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito della prescritta idoneità sanitaria (Art. 14).

Inoltre a norma del regolamento approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327:

1. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria preventiva i mezzi adibiti al trasporto di sostanze alimentari (Art. 43 e seguenti).
2. È soggetto a particolare disciplina l'impiego di materie coloranti nella produzione di sostanze alimentari (Art. 54 e seguenti).
3. È soggetto a particolare disciplina l'impiego di additivi, aromatizzanti, surrogati o succedanei di sostanze alimentari (Art. 58 e seguenti).
4. Sono fissate le prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari (Art. 64 e seguenti). Gli interessati, per maggiori chiarimenti, dovranno rivolgersi ai competenti uffici sanitari.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 11 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni CONTE